

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Franco Denti e cofirmatari per la modifica dell'art. 76 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (introdurre il concetto di *small companies* (piccole aziende) con un'aliquota d'imposta sull'utile ridotta)

del 15 dicembre 2011

Quali *small companies* - concetto che con varie sfumature esiste in tutta l'Europa - si definiscono quelle persone giuridiche (società di capitali e società cooperative) il cui utile imponibile è inferiore o uguale a fr. 150'000.-. L'introduzione del concetto di *small companies* concerne le persone giuridiche a tassazione ordinaria; sono pertanto escluse tutte le fattispecie fiscali che beneficiano di un'imposizione speciale quali società di sede, società di partecipazioni, società ausiliarie e società di servizi. L'imposta delle *small companies* ammonterà al 6 per cento sull'utile netto a decorrere dal 1° gennaio 2012. Con questo provvedimento normativo l'aliquota delle persone giuridiche - categorizzate - si fonderà ancora sulla proporzionalità.

L'introduzione del concetto di *small companies* vuol riconoscere in particolare l'apporto qualitativamente decisivo di queste persone giuridiche per un tessuto economico che vuol mantenersi sano, dinamico e soprattutto competitivo. Il Ticino non è confrontato solo con una concorrenza fiscale intercantonale sempre più aggressiva - come ebbe a rilevare lo studio effettuato dal Centro di competenze tributarie della SUPSI del 26 agosto 2009 - ma prevedibilmente con un ancor più difficoltoso futuro prossimo dovuto alla nota situazione macroeconomica per la quale non possiamo non fare una prognosi infausta visti i limiti oggettivi della politica monetaria. In questo quadro stupisce il silenzio degli economisti keynesiani apparentemente imbrigliati nella trappola della liquidità. A ciò si aggiunge l'esponenziale crescita del turismo economico verso la vicina penisola che certo non andrà a diminuire negli anni a venire vista la chiara tendenza recessiva dell'economia italiana alla quale seguirà inevitabilmente la deflazione. Di fronte a questo quadro generale cupo occorre avere uno zoccolo duro di piccola imprenditoria che sia sinonimo di flessibilità, agilità e tempestività nell'adeguarsi al paesaggio globale la cui unica costante è il cambiamento repentino; l'introduzione di un'aliquota ridotta sull'imposta dell'utile dagli attuali 9% al 6% è un segnale forte nella giusta direzione.

Con l'applicazione dell'aliquota del 6% e un limite massimo di reddito imponibile di franchi 150'000.-, commisurato alla realtà ticinese, arriveremo a un carico fiscale complessivo (imposta cantonale, imposta comunale e imposta federale diretta) del 20.5%, variabile secondo il moltiplicatore comunale. Un punto di ripartenza ottimale.

Ciò premesso si chiede l'introduzione di un cpv. 2 all'art. 76 della Legge tributaria del 21 giugno 1994, e meglio:

Art. 76 cpv. 2 (nuovo)

²L'imposta sull'utile delle società di capitali e le società cooperative con un utile netto inferiore o uguale a fr. 150'000.- e che non beneficiano di tassazioni speciali è del 6% dell'utile netto.

Franco Denti
Morisoli - Rückert - Sanvido